CONDICLIO MEGIONALE DOLLA PUGLIA

RIESAME LEGGE REGIONALE

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980/81

CONCIDLIO REGIONALE

Riesame legge regionale: "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980/81".

Il Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata e della spesa

Il totale generale delle spese della Regione Puglia, per l'esercizio finanziario 1980 è approvato in L. 2.348.733.814.562 in termini di competenza ed in L. 3.012.079.184.473 in termini di cassa.

Il totale generale dell'entrata della Regione Puglia per lo esercizio finanziario 1980 è approvato in L. 2.348.733.814.562= in termini di competenza ed in L. 3.022.306.480.986= in termini di cassa.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erariali attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonchè di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1980 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 annesso alla presente legge.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di casso dello stato di previsio ne della spesa per l'esercizio 1980 in conformità delle disposizio ni di cui alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 "Norme sul la contabilità regionale".

Art. 2 Quadro generale riassuntivo

E' approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio 1980 annesso alla presente legge. Land Commence

Art. 3

Bilancio pluriennale

Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori, spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri è adottate ed approvato l'allegato Bilancio pluriennale per il biennio 1980/81 (Allegato n. 1 - 2).

E' approvato l'allegato Eilancio annuale per l'esercizio finanzia zio 1980 dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAF).

Art. 4

Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

Sono considerate obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effecti dell'art. 40 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 36 delle legge di contabilità regionale, le spese descritte nell'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102 delle somme necessarie per intetrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell'allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 36 della legge di conta bilità regionale.

Art. 5

Fondo sanitario regionale

Le somme iscritte nei capitoli di bilancio relativi al fondo sani ario regionale sono determinate in via provvisoria.

La Giunta regionale, in relazione all'approvazione del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale, all'entrata in funziodelle Unità Sanitarie Locali nonchè alle reali esigenze verificatedi vari settori di intervento, è autorizzata, sentito il parere della com stente Commissione consiliare, anche in deroga alla legge regionale n.17 221 30.5.1977, alla rideterminazione delle entrate e delle uscite dei capitoli di spesa afferenti il fondo sanitario regionale, e allo storno di fondi tra i capitoli dello stesso Fondo Sanitario Regionale per sop perire alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento.

Il primo comma dell'art. 2/ter della L.R. n. 40 del 3.7.1979 (Disposizioni transitorie) è cesì modificato: "Sono assunti a carico della Regione Puglia, nelle misure e secondo le modalità previste dalla presente legge, gli oneri relativi ai ricoveri in luoghi di cura siti nel territorio nazionale od estero effettuati dall'1 gennaio 1975 e fi no all'entrata in vigore della presente legge, ancorchè in carenza del la prescritta autorizzazione preventiva. Il termine per la presentazio ne delle domande è riaperto e si chiude entro il XXX giorno dall'entra ta in vigore della presente legge.

Per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 64 del 7.9.1979, l'ammissibilità al contributo deve intender si riferita anche alle opere degli enti e di tutte le altre imprese elencati ai punti 1), 2) e 3) del secondo comma dello stesso articolo.

Di conseguenza, la seguente parte terminale dell'ultimo comma del sopracitato art. 3 della legge regionale n. 64 del 7.9.1979 "e purchè l'impresa richiedente appartenga al settore della molluschicoltura" è revocata.

Per i casi particolari di cui sopra, il termine per la presentazio ne delle domande di contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge scade il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il punto c) dell'art. 8 della legge regionale n. 64 del 7.9.1979

è sostituito dal seguente:

"c) iniziative di altre imprese di molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi che dimostrino di avere una produzione ovvero una lavorazione propria adeguata alla capaci-

tà dell'impianto di depurazione di cui si chiede il finanziamento: con tributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, comma II e III".

Art. 6

Fondo di riserva per spese impreviste

La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convali da, con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell'art. 37 della legge di contabilità regionale.

Art. 7

Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa

E' determinato in L. 50.000.000.000 per l'esercizio 1980 il fondo di riserva, per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il fondo di cui al comma precedente è iscritto nello stanziamento

di cassa del Cap. 16104.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spe sa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto all'art. 41 della legge di contabilità regionale e all'art. 12 della legge 335 del 19 maggio 1976.

Art. 8

Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici

La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l'esercizio 1980, le variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dello Stato da assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell'art. 43 della legge di contabilità regionale.

Art. 9

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 17 della Costituzione si provvede sulla base della vigen te normativa statale, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali. .

Art. 10.

Fondi a disposizione del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale

I fondi regionali a disposizione del Presidente del Consiglio regio nale e della Giunta regionale iscritti ai Capp. 00104 e 00126 dello stato di previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalità di applicazione dell'art. 184 del R.D. 11.11.1923. e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11

Fondi globali

Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all'emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sarà disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 16202 - 16204 - 16206.dello stato di previsione della spesa, giusta gli

allegati nn. 7, 8 e 9 al bilancio 1980 e con le modalità previste allo art. 36 della legge di contabilità regionale.

Art. 112

Classificazione della spesa

Per l'anno 1980 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all'art. 30 della legge di contabilità regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al VI comma dell'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle "A", "B" e "C" allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n. 6).

Art. 13 Riparto quote Fondo Sanitario Regionale

Il riparto delle quote del Fondo Sanitario Regionale per il 1980 è determinato in via provvisoria, sulla proposta del piano sanitario nazionale, secondo gli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli del Fondo Sanitario stesso.

Art. 14

Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore

Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1980 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di Bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all'allegato stato di previsione della spesa stessa. Le proce dure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

Residui perenti

E' autorizzata la iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa, degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1977 e precedenti, per le spese di cui al III comma dell'art. 71 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977, e 1978 e precedenti per le spese di cui al II comma dell'art. 71 della stessa legge regionale n. 17 del 30.5.1977, che si presume cadano in peren-

zione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1979, ai sensi dell'art. 71 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano esere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio 1980.

Art.16. Applicazione saldo finanziario attivo

E' autorizzata l'applicazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell'esercizio 1979, per l'ammontare di L. 400.129.208.568.

Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente è

- destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:
 1) per L. 74.240.150.000=: Residui passivi di esercizi precedenti cadu
 ti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell'art. 71 del
 la legge regionale n. 17 del 30.5.1977 Capitoli di bilancio nn.
 00164 00390 01424 02358 02362 02366 02370 03910 04939
 05128 07302 09402 10902 11402 12402 13502 14302 15302
- 2) per L. 2.631.000.000= : passività pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti Capitoli di Bilancio nn. 02376 03908 09404 11404
- 3) per L. 169.401.837.975 spese iscritte nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 in corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/o introitate nel corso dell'esercizio 1979, in applicazione della facoltà di cui all'art.45 IV comma, della legge regionale n. 47 del 30.5.1977 Capitoli di Bilancio nn. 01216 03320 03324 03918 03920 03922 04108 22 04110 (p) 04420 (p) 04710 (p) 04940 04941 09208 (p) 14106 (p);
- 4) per L. 72.791.780.440=: spese iscritte nel Bilancio per l'esercizio finanziario 1980 in corrispondenza del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa già disposte a carico decli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge Capitoli di bilancio nn.01206 01208 01218 01220 02302 03512 04913 05106 06110 (p) 06114 (p) 06116 06118 (p) 06120 07104 07402 09202 (p) 13102 13104 13202 13806 15108.

La restante quota, pari a L. 81.064.440.153=, del saldo finanziario presunto delle gestioni 1979 e precedenti è destinata alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella parte II - SPESA - del bilancio di previsione 1980.

LAVORI PUBBLICI

Art. 17

I limiti di impegno trentacinquennali di cui al cap. 113 del Bilancio 1979, già autorizzati per l'anno 1979 per la concessione dei con tributi agli Enti locali per le finalità di cui alla L.R. n. 2 del 21 gennaio 1974 e 37 del 12.8.1978, graveranno a partire dal Bilancio per l'esercizio 1981 fino al 2015.

La dichiarazione di abitabilità, prevista dall'art. 1 - comma 2 - della legge regionale n. 57 del 29.8.1979, non è richiesta per i cittadini che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge re-29.8.1979, intendano acquistare l'abitazione di cui gionale n. 57 del sono inquilini.

Art. 18

Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli eser cizi finanziari 1975-1976 e 1977 non utilizzate in via definitiva, con decreto, entro il 31.12.1979 potranno essere utilizzate, mediante assun zione dell'impegno della prima quota di ammortamento, nell'esercizio 1980, con imputazione della spesa al relativo capitolo di Bilancio.

AGRICOLTURA

Art. 19

Lo stanziamento di L. 20.000.000.000 previsto al Cap. 64104 della spesa del Bilancio di previsione 1980 si riferisce al concorso regiona le negli interessi nei prestiti contratti a tutta l'annata agraria 1978,

La differenziale disponibilità sullo stanziamento di cui al comma precedente sarà attribuita all'annata agraria 1979/80, con le seguenti direttive per l'attuazione degli interventi:

a) continuare l'opera di incentivazione dei prestiti agrari di conduzio ne, specie per le aziende di minore dimensione;

b) fissare annualmente per ciascun Istituto o Ente abilitato all'eserci zio del credito agrario di conduzione un limite di operatività tenen do presenti l'attività espletata nello specifico settore negli ultimi tre anni e le disponibilità recate dal bilancio regionale;

c) confermare il sistema di erogazione frazionata del prestito in due o

tre tranches;

d) confermare che l'80% delle disponibilità di concorso regionale negli interessi è riservata ai coltivatori diretti e ai conduttori di piccole aziende e che il restante 20% sia preferenzialmente utilizzato per imprenditori agricoli a titolo principale;

COMBIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

- e) ferma restando la riserva di cui al precedente punto d), stabilire che, a parità di condizioni, dovranno particolarmente considerarsi:

 1) le aziende che nella precedente annata agraria siano state colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di natura eccezionale;

 2) le aziende in fase di avviamento e quelle nelle quali sia no in corso piani di riconversione produttiva e di ammodernamento strutturale, che non siano in contrasto con i programmi regionali di sviluppo dai quali risultino incrementate la produzione lorda vendi bile e l'occupazione;
- f) escludere dal concorso regionale negli interessi le aziende per le quali risultino evidenti possibilità di autonomo finanziamento;
- g) elevare il tetto massimo del prestito ammissibile al concorso regio nale da 20 a 40 milioni in considerazione della lievitazione dei costi dei mezzi tecnici e della manodopera.

La spesa prevista dal Cap. 16206 è vincolata, per il 25%, al finanziamento dei programmi di sviluppo predisposti e approvati dalle Comunità montane ai sensi della legge nazionale n. 1102/1971.

Tale somma sarà ripartita fra le Comunità Montane entro 3C giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo i parametri di cui alla L.R. n. 9/74 e al relativo regolamento di attuazione.

TRASPORTI

Art. 20

Il fondo stanziato sul Cap. 05114 della Parte II - SPESA è desti nato a finanziare le prime tre trimestralità delle sovvenzioni di eser cizio per l'anno 1980 e, previo accertamento della regolarità dell'esercizio, la quarta trimestralità delle sovvenzioni per l'anno 1979.

Art. 21

La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Regionale Pugliese Trasporti (ERPT) i fondi di cui al Cap. 05112 relativi alla legge 384/1977 con vincolo di destinazione all'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di viaggiatori, ai sensi della deliberazione CIPE del 14.5.1979.

INDUSTRIA

Art. 22

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 la misura del contributo di cui agli artt. 3, comma secondo, 11, primo comma, e 12, comma secondo, della L.R. 27.2.1979, n. 9, è elevata, rispettivamente, a li-

VII) L'art. 23 è sostituito dal seguente:

"E' autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annua
le di bilancio, per la formazione e l'acquisto della cartogragia
di base, tecnica e tematica, relativa alle materie acque minerali e termali e cave e torbiere."

VIII) Il primo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:
"Per le analisi di cui all'articolo precedente è autorizzata
la spesa di L. 150 milioni."

IX) Il terzo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

"La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria,
bandisce il corcorso su scala nazionale e stabilisce altresì tutte le modalità e condizioni per il suo espletamento, ivi compresa
la nomina della commissione giudicatrice."

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

"E' autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per la redazione e stampa di cataloghi che eviden
zino i principali tipi di pietra pugliese."

"Spetta alla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Industria, deliberare il contratto ai sensi dell'ultima parte del l'art. 17 - R.D. 18 novembre 1923, n. 2444, e successive modifiche ed integrazioni, con impresa qualificata la quale disponga o si avvalga di esperti in campo geo-mineralogico."

XI) Dopo il capo secondo del titolo secondo è aggiunto il seguente al-

"Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti - art. 30 bis - Alla liquidazione delle spese previste nei capi primo e secondo del presente titolo si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore preposto al Settore Industria.".

Art. 25

Le spese e le indennità di missione le quali, in base alla vigente legislazione statale e/o regionale, siano eseguite per conto di soggetti privati nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere" sono a carico degli interessati e devono essere anticipate all'amministrazione regionale. Il loro importo è determinato in misura corrispondente alle spese ed indennità stabilite dalla vigente legislazione per le missioni eseguite per conto della Regione.

A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio re gionale sarà inserito annualmente il seguente capitolo: "Rimborso spese ed indennità di missione che, in base alla vigente legislazione statale e/o regionale, sono eseguite per conto di soggetti privati nelle materie acque minerali e termali e cave e torbiere".

Art. 26

E' autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di

bilancio, per analisi di campioni di materiali di cave e torbiere e di campioni di acque minerali e termali relative all'esercizio di fun zioni amministrative nelle medesime materie.

SPORT

Art. 27

L'ultimo comma dell'art. 18 della L.R. n. 32 del 21 luglio 1978 è così modificato:

- a) una somma pari all'8% dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 500 milioni per i contributi di cui al precedente art. 12, I comma;
- b) una somma pari al 2% dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 80 milioni per i contributi di cui al II comma e per l'attività di cui al III comma del precedente art. 12.
 c) una somma pari a L. 7 miliardi e a L. 700 milioni per i contributi
- rispettivamente previsti agli artt. 9 e 10 della presente legge.

 Per gli esercizi successivi i relativi importi di cui al comma pre
 cedente saranno determinati dalle rispettive leggi di Bilancio.

-IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to Capozza-Galatone

COMBIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 12 febbraio 1980 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F. to (Capozza-Galatone)